

Ordinanza sui contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale giusta l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico

del 25 aprile 1990 (Stato 23 novembre 2004)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 25 della legge federale del 22 marzo 1985¹ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata²,
ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza definisce le condizioni, la forma e l'importo dei contributi federali accordati ai Cantoni come partecipazione alle spese per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale e presi in virtù degli articoli 18, 27 capoverso 2, 31 e 33 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985³ contro l'inquinamento atmosferico (OIA).

Art. 2 Provvedimenti

¹ Nella presente ordinanza per provvedimenti si intendono le misure che permettono di determinare, prevenire o eliminare le immissioni eccessive del traffico stradale motorizzato.

² Trattasi di misure intese a:

- a. determinare in quale proporzione il traffico stradale motorizzato contribuisce all'inquinamento atmosferico; prendendo come riferimento rilevamenti già effettuati, si procederà per mezzo di analogie e di confronti;
- b. definire, per le strade esistenti e per le zone circostanti, i provvedimenti da adottare a livello della costruzione o della gestione per disciplinare o ridurre il traffico;
- c. applicare questi provvedimenti alle strade esistenti o alle zone circostanti;
- d. garantire l'efficacia e il rispetto dei provvedimenti presi.

RU 1990 695

¹ RS 725.116.2

² Nuovo tit. giusta il n. 6 lett. b dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RS 641.611). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

³ RS 814.318.142.1

Art. 3 Aliquote di contribuzione

Il contributo alle spese per i provvedimenti enumerati nell'articolo 2 è disciplinato:

- a. per le strade nazionali, dagli articoli 7 e 10 della legge del 22 marzo 1985⁴ del concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata;
- b. per le strade principali, dall'articolo 13 della legge del 22 marzo 1985 del concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata;
- c. ...⁵

Art. 4 Spese computabili

¹ Per calcolare l'importo del contributo sono computabili unicamente le spese legate direttamente ai provvedimenti.

² Non sono computabili le indennità versate alle autorità e alle commissioni nonché le spese per l'ottenimento di crediti e per il pagamento dei relativi interessi.

³ Le spese di manutenzione e di gestione sono computabili solo per le strade nazionali.

⁴ Le spese per le quali la Confederazione accorda contributi secondo altre basi giuridiche non possono essere computate.

Art. 5⁶**Art. 6** Attribuzione dei crediti⁷

¹ I crediti di pagamento per provvedimenti riguardanti le strade nazionali e principali sono conteggiati nelle relative procedure di assegnazione di crediti.

² e ³ ...⁸

Art. 7 a 10⁹**Art. 11¹⁰****Art. 12** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1990.

⁴ RS 725.116.2

⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 3 nov. 2004, con effetto dal 20 dic. 2004 (RU 2004 4623).

⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 3 nov. 2004, con effetto dal 20 dic. 2004 (RU 2004 4623).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2004, in vigore dal 20 dic. 2004 (RU 2004 4623).

⁸ Abrogati dal n. I dell'O del 3 nov. 2004, con effetto dal 20 dic. 2004 (RU 2004 4623).

⁹ Abrogati dal n. I dell'O del 3 nov. 2004, con effetto dal 20 dic. 2004 (RU 2004 4623).

¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 16 giu. 1997 (RU 1997 1586).

*Allegato*¹¹

¹¹ Abrogato dal n. II dell'O del 3 nov. 2004, con effetto dal 20 dic. 2004 (RU **2004** 4623).

